



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 10/08/2005**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1195

Programma Venatorio regionale annata 2005/2006.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni, la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.

L'art. 9 della citata normativa regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a) Al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) Alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c) Alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRA AF;
- d) Alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50% ed il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportate nei propri programmi annuali.

L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni singola Provincia, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in Bilancio.

Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.

In merito è da evidenziare che il Piano faunistico venatorio regionale ed il relativo regolamento di attuazione sono stati approvati dal Consiglio Regionale con deliberazioni nn.405 e 406 del 7.07.99, pubblicati rispettivamente sui BURP n. 82 del 2.08.99 e n. 85 suppl. del 6.08.99 e prorogati con DGR n. 975 del 16.07.2004.

Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti gli ATC della Regione Puglia.

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Settore Caccia e Pesca ha redatto una ipotesi di programma venatorio che è stata trasmessa alle Province per l'acquisizione del parere di competenza. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Province, che avevano acquisito il parere del Comitato Tecnico faunistico venatorio provinciale, l'ipotesi di Programma venatorio 2005/2006 è stato sottoposto al Comitato Tecnico regionale, che ha espresso parere favorevole.

Per quanto concerne la spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma di euro 2.200.000,00, sulla base del programma venatorio allegato, ripartita per Provincia, limitatamente alla somma di euro 1.980.000,00 pari al 90% dell'importo finanziato:

PROVINCIA	Art.54 comma 1 Lett. a)	Art.54 comma 1 Lett. b)	Art.54 comma 1 Lett. c)	TOTALE
BARI	70.580,00	221.680,00	218.519,00	510.770,00
BRINDISI	96.790,00	71.140,00	70.600,00	238.530,00
FOGGIA	75.720,00	284.940,00	148.760,00	509.420,00
LECCE	84.840,00	119.870,00	150.020,00	354.730,00
TARANTO	68.070,00	94.370,00	204.110,00	366.550,00
TOTALE	396.000,00	792.000,00	792.000,00	1.980.000,00

Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a euro 220.000,00, resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale.

Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98, le somme accreditate dalla Regione alla Province dovranno essere, da questa ultime, annualmente rendicontate. Eventuali somme non spese dovranno essere restituite alla Regione Puglia in entrata sul relativo capitolo di Bilancio.

Pertanto, si propone l'approvazione del Programma Venatorio regionale 2005 - 2006, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dal Settore Caccia e Pesca.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art.4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:

alla spesa complessiva di euro 2.200.000,00 riveniente dal presente provvedimento, di cui euro 1.980.000,00 da accreditare alle Province ed euro 220.000,00 utilizzati direttamente dalla Regione ai

sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si provvederà con impegno di spesa da assumersi con successive determinazioni dirigenziali sul cap. 841010/2005.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore alla Agricoltura, Caccia e Pesca, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- Di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma Venatorio regionale annata 2005 - 2006 (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che con successivo atto dirigenziale saranno impegnate le somme rivenienti dal presente provvedimento;
- Di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento alla adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
- Di dare atto dell'avvenuta istituzione degli ATC riportati nel Piano Faunistico Venatorio regionale 1999/2003, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 405 del 7.07.99 (DGR n.629 del 25.05.99) e prorogato dalla DGR n.975/2004, così come modificati dalla L.R. n.12 del 29.07.2004;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dare mandato all'Assessorato Agricoltura - Settore Caccia e Pesca di trasmettere il presente provvedimento alle Province per l'affissione ai propri Albi Pretori

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr.Romano Donno On.Nichi Vendola

ALLEGATO A)

PROGRAMMA VENATORIO  
Annata 2005/2006

Linee Generali

L'art. 9 comma 15 della L.R n. 27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c. alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal MIRAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fmi faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

Altresì, il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il Programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:

- a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
- b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;
- c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;
- d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;
- e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lett. d);
- f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;
- g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Per quanto concerne la lett.d) del comma 9 dell'art. 10 è da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art. 51 della più volte citata normativa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

L'art. 14 della L.R. 27/98, così come modificato dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004 - Art. 3 -, dispone:

- La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.
- Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

- Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.
- Il Comitato di gestione, per eventuali posti residui disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il programma venatorio.
- Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.
- Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

L'art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art.53 della stessa legge 27/98, prescrive:

- al comma 1: "La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

- a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;
- b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
- c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".

- al comma 2: "Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".

- al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili".

- al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

- a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat (art.9, comma 14, lett.b);
- b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;
- c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
- d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
- e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".

Infine, l'art.55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.

1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica".

2. "Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1".

## PROGRAMMA ATTUATI VO

Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, letta) e b) comma 16 dell'art.9 L.R.27/98, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2005: euro 2.200.000,00

\* il 90% ai sensi del 1° comma dell'art.54 - euro 1.980.000,00

### Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)

\*20% di euro 1.980.000,00 = euro 396.000,00

PROVINCIA N° CACCIATORI STANZIAMENTO

(a.v. 2004 - 2005) PREVISTO

BARI 5.867 70.580,00

BRINDISI 8.046 96.790,00

FOGGIA 6.294 75.720,00

LECCE 7.052 84.840,00

TARANTO 5.658 68.070,00

---

TOTALE 32.917 TOTALE 396.000,00

### Tabella 2

(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)

\* 40% di euro 1.980.000,00 = euro 792.000,00

PROVINCIA Superficie A.S.P. STANZIAMENTO PREVISTO

BARI Ha 462.172 221.680,00

BRINDISI Ha 148.305 71.140,00

FOGGIA Ha 594.076 284.940,00

LECCE Ha 249.917 119.870,00

TARANTO Ha 196.761 94.370,00

---

TOTALE Ha 1.651.231 TOTALE 792.000,00

### Tabella 3

(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

\* 40% di euro 1.980.000,00 = euro 792.000,00

PROVINCIA Superficie adibita ad ambiti protetti STANZIAMENTO PREVISTO

BARI Ha 28.157 218.519,00

BRINDISI Ha 9.097 70.600,00

FOGGIA Ha 19.169 148.760,00

LECCE Ha 19.332 150.020,00

TARANTO Ha 26.302 204.110,00

---

TOTALE Ha 102.057 TOTALE 792.000,00

### Tabella 4

(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)

PROVINCIA TABELLA 1 TABELLA 2 TABELLA 3 TOTALE

BARI 70.580,00 221.680,00 218.510,00 510.770,00

BRINDISI 96.790,00 71.140,00 70.600,00 238.530,00

FOGGIA 75.720,00 284.940,00 148.760,00 509.420,00

LECCE 84.840,00 119.870,00 150.020,00 354.730,00

TARANTO 68.070,00 94.370,00 204.110,00 366.550,00

---

TOTALE 396.000,00 792.000,00 792.000,00 1.980.000,00

### Tabella 5

(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell' art.54 L.R.27/9 8)

\* Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di euro 1.980.000,00

PROVINCIA Lett. A (20%) Lett. B (20%) Lett. C (30%) Lett. D (20%) Lett. E (10%) TOTALE

BARI 102.154,00 102.154,00 153.231,00 102.154,00 51.077,00 510.770,00

BRINDISI 47.706,00 47.706,00 71.559,00 47.706,00 23.853,00 238.530,00

FOGGIA 101.884,00 101.884,00 152.826,00 101.884,00 50.942,00 509.420,00

LECCE 70.946,00 70.946,00 106.419,00 70.946,00 35.473,00 354.730,00

TARANTO 73.310,00 73.310,00 109.965,00 73.310,00 36.655,00 366.550,00

---

TOTALE 396.000,00 396.000,00 594.000,00 396.000,00 198.000,00 1.980.000,00

Lo stanziamento di cui alle lett. e) ricomprende anche gli oneri derivanti dalle spese sostenute dalle province per i revisori dei conti degli ATC.

#### ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art.9 della L.R. 27/98, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili.

---

Superfic. utile	Cacciatori	Cacciatori	Cacciatori
A.T.C. alla caccia - ammissibili - numero	Regionali	extraregionali	
Ha totale	numero	numero	

---

#### PROVINCIA DI BARI

AMBITO BA/A 229.675 12.082 11.599 483

#### PROVINCIA DI BRINDISI

AMBITO BR/A 118.206 6.218 5.970 248

#### PROVINCIA DI FOGGIA

AMBITO FG/A 426.624 22.442 21.544 898

#### PROVINCIA DI LECCE

AMBITO LE/A 189.418 9.964 9.566 398

#### PROVINCIA DI TARANTO

AMBITO TA/A 156.517 8.233 7.904 329

N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù dell'istituzione di nuove aree destinate a protezione ed alla gestione privatistica della caccia. Resta inteso che il precitato contingente di cacciatori ammissibili potrà essere ridimensionato a seguito dell'eventuale minor territorio utile alla caccia, dovuto all'istituzione di nuove aree destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo del 15% previsto dalla L.R. n. 2798, istituite successivamente alla approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 e relativa proroga (DGR n. 975/2004) nonché del presente Programma.

La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in euro 42,00 (quarantadue/00) per i cacciatori residenti in Puglia e euro 84,00(ottantaquattro/00) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 5,16 (cinque/16) per ogni giornata di caccia alla fauna stanziale per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 10,33 (Dieci/33) per gli extraregionali alla fauna migratoria.



Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione  
(ex comma 3 art.54)

\* 10% di euro 2.200.000,00 = euro 220.000,00

a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi compresa la stampa della L.R.27/98; del Piano faunistico venatorio regionale; dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati interessati) \_\_\_\_\_ Totale euro 44.000,00

b) 80% fondo di tutela \_\_\_\_\_ Totale euro 176.000,00

Utilizzazione del fondo di tutela

Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili; nel caso in cui il perimetro ricade sul limite di provincia non visibilmente identificabile, il comitato di gestione dell'ATC provvederà alla tabellazione nei termini di legge.

Osservatorio Faunistico

La L.R. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.

I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi dovranno essere consegnati, da parte delle Province, all'Osservatorio Faunistico, che dovrà provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi.

A seguito dell'adozione del vigente modello di tesserino venatorio, l'Osservatorio Faunistico ha già iniziato, da tempo, alcune analisi con riferimento al quadro della situazione faunistica regionale.

La conoscenza di tali elementi, relativi all'esercizio venatorio delle annate precedenti, anche se avvenute a campione, consente di programmare adeguati piani di prelievo, per l'annata successiva, anche per quanto riguarda la fauna migratoria in genere e quella acquatica.

In particolare, il prelievo venatorio della Tortora potrà interessare il periodo 1° settembre - 31 ottobre, della Quaglia e della Starna il periodo 1° settembre - 16 dicembre e quello della Gazza e del Fagiano il periodo 1° settembre - 11 gennaio periodi che rientrano nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dalla vigente normativa per il prelievo di tali specie.

Le modalità di caccia saranno da appostamento temporaneo o fisso, ove autorizzato, per le citate specie acquatiche, prevalentemente con l'ausilio del cane da ferma per le quaglie. Per le sopraccitate specie l'esercizio venatorio dovrà praticarsi nell'ambito degli ATC e delle Aziende faunistico-venatorie limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, i laghi, gli stagni, gli invasi, lungo i canali

alberati, le macchie, all'esterno del bosco. Per la Tortora è consentito anche negli oliveti da fermo. Resta inteso che dette limitazioni saranno operanti fino alla giornata precedente all'apertura della caccia generale.

Con riferimento a tali specie, si ritiene di sottolineare che in regime di caccia programmata le limitazioni di cui sopra riguardanti le modalità di caccia a cui le specie possono essere sottoposte, gli ambiti ove il prelievo è previsto, il carniere individuale per giornata consentito, il numero di cacciatori ammessi al prelievo (nel caso della caccia alla quaglia effettuate prevalentemente dai possessori di cani da ferma, che rappresentano, all'incirca, il 20% dei cacciatori pugliesi) definiscono una situazione più che soddisfacente della gestione faunistico-venatoria delle specie di che trattasi, ai fini anche del carniere potenzialmente prelevabile.

Ciò, in considerazione della particolare situazione ambientale pugliese ed in linea con le previsioni di cui alla L.R.27/98 art.31 commi 3 e 4.

In attuazione del presente Piano il Calendario Venatorio regionale definirà l'apertura anticipata dell'esercizio venatorio.